

Legge regionale 07 novembre 2022 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Art. 18

(Modifiche e abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti leggi o disposizioni:

a) la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 10;

b) il comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

d) l'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);

e) il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale);

f) il comma 5 dell'articolo 42 e il capo VI del titolo III della legge regionale 18/2016.

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

3. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 4 le parole <<e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<opera a supporto del Presidente quale responsabile>> e le parole <<con i Presidenti medesimi>> sono sostituite dalle seguenti: <<con il Presidente

medesimo>>;

b) al quarto periodo del comma 4 le parole: <<o della Presidenza del Consiglio regionale>> sono soppresse e le parole <<, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente della Regione>>;

c) al comma 4 bis le parole <<e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),>> sono soppresse.

4. I riferimenti all'articolo 3 della legge regionale 16/2013 si intendono operati all'articolo 7 della presente legge.